



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E 28, LEGGE 24.12.2007, N. 244 E SS.MM.II.

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **ventotto** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaundici**, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Demaria p.i. Franco, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:20.

Sono stati convocati i Signori:

1) Allemano dott. Paolo, 2) Demaria p.i. Franco, 3) Tagliano dott. Maurizio, 4) Ponso Giorgio, 5) Morra rag. Giorgio, 6) Peotta ing. Paolo, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Maggio ins. Emanuela, 9) Damilano dott. Roberto, 10) Lanzone Luca, 11) Arnolfo avv. Gian Luca, 12) Momberto Andrea, 13) Gaeta Raffaele, 14) Iacampo geom. Antonio, 15) Sassone Pierino, 16) Andreis rag. Domenico, 17) Contin avv. Daniela, 18) Bachiorrini arch. Fulvio, 19) Miretti Dario, 20) Lovera dott.ssa Elena, 21) Terrigno geom. Aldo

Sono assenti i Signori

Lanzone Luca, Sassone Pierino, Andreis rag. Domenico.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Artusio rag. Fulvia e gli Assessori Comunali Riso prof.ssa Marcella, Pignatta avv. Roberto, Rubiolo geom. Fulvio, Aimone ing. Cinzia, Calderoni Mauro, Anelli dott.ssa Alida.

Sono assenti i Signori

====

Il Signor Demaria p.i. Franco, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore geom. Rubiolo per illustrare l'argomento.

L'Assessore geom. Rubiolo afferma che, ai sensi della legge finanziaria del 2008, il Comune deve procedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, al fine di verificare se sussistano ancora i presupposti di fatto e di diritto per mantenere la partecipazione del comune alle società di cui l'ente è socio. In sostanza viene confermato quanto era già stato individuato lo scorso anno e cioè la partecipazione alla società Alpi Acque; all'Azienda Turistica Locale del Cuneese; al Co.in.cre, che nel frattempo è stato trasformato da consorzio a S.r.l..

Per quanto riguarda la società GEAC S.p.A., che recentemente ha visto concluso il procedimento di fusione con la Sitraci S.p.A., viene confermata la volontà – già espressa con la precedente deliberazione - di dismettere le quote detenute dal Comune, e di emanare il bando che gli uffici stanno predisponendo.

Vengono infine mantenute le partecipazioni societarie del Consorzio Agenform e dell'A.F.P. (Azienda di Formazione Professionale).

=====

Durante l'intervento dell'Assessore geom. Rubiolo è uscito dall'aula il Consigliere prof. Revelli. Gli aventi diritto al voto restano pertanto 17.

=====

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27 E 28, LEGGE 24.12.2007, N. 244 E SS.MM.II.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, come modificato dal comma 4-octies dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – tra le quali sono compresi i comuni - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che l'art. 3 comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, procedono alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, al fine di verificarne la rispondenza alle norme, e, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del succitato comma 27;
- che il termine di 36 mesi entro cui provvedere alla ricognizione ed alla eventuale dismissione di partecipazioni societarie è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio da alcune pronunce della Corte dei Conti (sezione controllo Lombardia deliberazione 48/2008/PAR e sezione controllo Puglia - deliberazione 100/2009/PAR), anche al fine di evitare il deprezzamento delle quote di partecipazione da mettere sul mercato;

Rilevato:

- che l'art. 3, c. 27, della l. n. 244 del 2007 vieta agli enti locali di partecipare “direttamente” in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che la norma si applica agli enti locali i quali non possono assumere o mantenere in via diretta partecipazioni, anche di minoranza, in società c.d. di primo livello, prive dei requisiti previsti;
- che resta ferma la competenza del Comune per valutare - nell'ambito della sua autonomia e fatto salvo il rispetto delle compatibilità finanziarie e la salvaguardia della sana gestione finanziaria dell'ente stesso - i casi nei quali una specifica attività rientra fra le finalità che l'ente può perseguire con lo strumento societario;
- che, a tale ultimo fine, la giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi strumentali all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

Vista la propria precedente deliberazione n. 31 del 16.4.2009, il consiglio comunale aveva proceduto ad una prima ricognizione sulle partecipazioni detenute dal comune di Saluzzo;

Accertato che la Città di Saluzzo detiene, allo stato attuale, partecipazioni societarie come da prospetto allegato al presente provvedimento (allegato A), per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che i limiti posti alla costituzione ed alla detenzione di partecipazioni societarie poste dall'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge 244/2007, non sono riferibili alle società che gestiscono servizi pubblici locali, previste e disciplinate dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'art. 13 del decreto legge n. 223/2006 convertito in legge 248/2006, e pertanto non sono soggette alla verifica prevista dalle norme citate le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- Alpi acque spa – che provvede alla gestione del servizio idrico integrato; il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n. 36/1994 e succ. mod. e integr. e oggi dal decreto legislativo n. 152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo

23 bis decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma;

- Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli alpine e città d'arte - Società consortile a r. l.
 - è agenzia di accoglienza e promozione turistica locale – le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale sono disciplinate dalla legge regionale del 22/10/1996 n.75, che le prevede quali “soggetti di diritto privato senza fine di lucro nelle forme previste dal codice civile, garantendo la presenza in seno ad esse di esperti e rappresentanti dei soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3 della legge 17 -05- 1983, n. 217. Per ciascun ambito turistico individuato ai sensi dell'articolo 12 non può essere costituita più di un'Agenzia. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale” e ne prevede un riconoscimento regionale, la partecipazione di enti locali, e ne predetermina il numero nella Regione e pertanto la partecipazione del Comune di Saluzzo a tale società può considerarsi coerente con i fini istituzionali del Comune, in quanto attraverso di essa svolge le funzioni di promozione turistica del territorio in forma associata e coordinata con gli altri livelli di governo, con gli operatori del settore e il privato sociale;
- Co.in.cre s.r.l. – Società intercomunale a totale partecipazione pubblica (in particolare, enti comunali situati nella Provincia di Cuneo), divenuta tale a seguito della trasformazione, ex art. 115 T.U.E.L., della preesistente azienda speciale consortile CO.IN.CRE, affidataria del servizio di cremazione per i predetti Comuni; il servizio di cremazione è disciplinato, a livello nazionale, dalla legge 30 marzo 2001, n. 130. Dall’esame del quadro normativo così delineato, si evince che: costituisce obbligo del Comune di ultima residenza del defunto provvedere alla cremazione del cadavere ove questo sia indigente, nei limiti della disponibilità di bilancio; le tariffe per la cremazione sono fissate, nel massimo, dallo Stato; è consentito ai Comuni determinare il limite minimo, con apposita deliberazione dell’organo competente; la gestione dei forni crematori spetta ai Comuni che vi provvedono mediante le forme di cui all’art. 113 T.U.E.L.; i proventi derivanti dalle tariffe praticate ai cittadini debbono essere riutilizzate per provvedere alla manutenzione dell’impianto. Il servizio di cremazione costituisce indubbiamente un servizio pubblico, stante l’espresso richiamo all’art. 113 del T.U.E.L. contenuto nell’art. 6 della legge n. 130/2001;
- Acquegranda spa - la società è in liquidazione, come risulta dalla comunicazione prot. n. 173/2009 - 5.06 in data 24 febbraio 2009, pertanto per questa società non si pone il problema di giustificare il mantenimento della partecipazione societaria;

Considerato pertanto che le suddette partecipazioni societarie non sono soggette alla verifica prevista dall'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007, per le ragioni esposte;

Dato atto invece che per le restanti partecipazioni questo organo è chiamato a svolgere un attento esame circa la coerenza con i fini istituzionali del Comune delle società cui partecipa, circa il collegamento con l'interesse della collettività comunale, e circa la buona gestione economica delle predette società in un'ottica di lungo periodo, come indicato nei pareri della magistratura contabile (Corte dei Conti Veneto parere in data 14 gennaio 2008 n. 244);

Dato atto:

- che il Consorzio Agenform e la AFP – Azienda di Formazione Professionale società consortile a r. l. si occupano principalmente di formazione professionale, e che pur non rientrando la formazione professionale tra i compiti istituzionali del Comune, se non a favore dei propri dipendenti, tuttavia si ritiene coerente mantenere dette partecipazioni societarie in quanto espressione di un sostegno indiretto alle politiche attive del lavoro, particolarmente importanti in questo periodo di crisi economica, e ciò anche tenuto conto dell'esiguità dell'impegno finanziario richiesto al Comune;
- che per quanto riguarda la società G.E.A.C. S.p.a. - Società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi - che con atto di fusione stipulato in data 23 dicembre 2010, registrato presso il registro delle imprese di Cuneo in data 31/12/2010 ha incorporato la SITRACI S.p.a. - Società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour, anch'essa partecipata dal comune di Saluzzo con una quota di partecipazione dello 0,07% - con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 16.4.2009 il Consiglio Comunale non aveva ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalla legislazione vigente per il mantenimento delle partecipazioni, pertanto era stata disposta la cessione a terzi delle quote di entrambe le società. Il bando per la cessione delle quote è in corso di emanazione, in quanto era necessario attendere il perfezionamento del procedimento di fusione delle due società, recentemente conclusosi;

Ritenuto di confermare l'intento del comune di Saluzzo di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella società G.E.A.C. Spa, in quanto non le ritiene più strettamente necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Saluzzo, sia per la loro dimensione sovraterritoriale, sia per l'oggetto sociale attinente a grandi infrastrutture stradali e aeroportuali, non strettamente pertinente con i fini istituzionali del Comune di Saluzzo;

Viste infine le ulteriori disposizioni restrittive sulle partecipazioni pubbliche in società,

introdotte dall'art. 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, modificato nella conversione in legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede il divieto di costituzione o partecipazione alle società per Comuni con meno di 30.000 abitanti, ad eccezione delle società costituite o partecipate da più Comuni con popolazione superiore a tale soglia;

Dato atto che tale disposizione, che pare fare salve le dismissioni previste dalla legge 244/2007 commi 27 e segg., è stato oggetto di numerose interpretazioni e, dopo la conversione in legge, il termine di adempimento alle disposizioni di alienazione è previsto al 31 dicembre 2011, rimandando ad un decreto interministeriale, l'individuazione delle modalità attuative della stessa norma e le ulteriori ipotesi di esclusione;

Ritenuto:

- che fino all'emanazione del predetto decreto le disposizioni in questione non possano applicarsi;
- che la Corte dei Conti sezione controllo Puglia delibera n. 56/2010/PAR, ha affermato che, essendo quella della manovra estiva una norma generale, sono fatte salve le differenti e specifiche discipline, ed escluse dal nuovo intervento normativo tutte le società che operano in settori regolati da discipline speciali;
- che le amministrazioni, al momento, devono attenersi alle disposizioni del comma 27, mentre per l'applicazione del comma 32 del dl 78/2010 s.m.i. si ritiene necessario attendere il decreto interministeriale, anche perché i criteri attuativi andranno coordinati con le norme inerenti le funzioni fondamentali e l'esercizio associato di servizi e funzioni, attualmente in itinere;
- che in ogni caso tutte le partecipazioni societarie detenute dal comune di Saluzzo si riferiscono a società partecipate da più comuni, la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti;

Considerato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamati

- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli statuti dei consorzi e delle società di cui al libro V del codice civile partecipati dalla Città di Saluzzo;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 28.02.2011;

Con voti favorevoli 14 su 17 presenti e n. 14 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Bachiarrini, Miretti, Contin,

DELIBERA

- 1°) Di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che la società Alpi Acque S.P.A. e Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli alpine e città d'arte società consortile a r.l. e Co.in.cre srl per la parte di attività relativa alla gestione di servizi di pubblica utilità, non operano in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008).
- 2°) Di confermare la volontà, già espressa con propria precedente deliberazione n. 31/2009, di dismettere la partecipazione del comune di Saluzzo, nella società G.E.A.C. S.p.a. - società di gestione dell'aeroporto di Cuneo Levaldigi, anche a seguito dell'incorporazione nella stessa della società SITRACI S.p.a. - società italiana per il traforo del Ciriegia-Mercantour, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
- 3°) Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Saluzzo nel Consorzio Agenform – Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo e nella AFP – Azienda di Formazione Professionale società consortile a r. l..
- 4°) Di demandare al dirigente finanziario l'attivazione delle procedure per la cessione a terzi delle quote societarie di cui al punto n. 2.
- 5°) Di inviare il presente atto all'organo di controllo interno per gli adempimenti di propria competenza.
- 6°) Di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 28.03.2011 al 12.04.2011

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..
Saluzzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE